



Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (*ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beach-soccer e il calcio paralimpico e sperimentale*) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 [il "Protocollo"]

CHIARIMENTI FIGC A SEGUITO DI RICHIESTE PERVENUTE DALLE COMPONENTI

Versione documento 1.0

- 17 settembre 2020 -



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

FIGURE DI RIFERIMENTO

Legale rappresentante della associazione/società sportiva

È il soggetto formalmente responsabile di tutti gli adempimenti di legge posti a capo della associazione/società sportiva. Il rischio-Covid non modifica, di per sé, i profili di responsabilità, sia civile sia penale, in cui può incorrere il legale rappresentante e responsabile di una associazione/società sportiva, in qualità di gestore dell'impianto e organizzatore delle attività sportive.

Egli, infatti, rimane tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti (atleti/e, soci, tesserati, frequentatori, collaboratori, allenatori, ecc.) e a adottare in via preventiva tutte le misure organizzative e tutte le cautele idonee a impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva. Vige, in altre parole, la responsabilità del gestore dell'impianto, secondo i principi generali del Codice Penale (art. 40) e del Codice Civile (art.2043 e 2051), che gli impongono di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito dell'attività di riferimento dell'associazione/società sportiva dilettantistica, per prevenire e neutralizzare qualsiasi situazione di pericolo e di danno.

Con l'emergenza Covid-19 e i rischi connessi sono stati introdotti specifici protocolli di sicurezza da adottare e rispettare scrupolosamente, ma le regole ordinarie che disciplinano le responsabilità civili e penali dei dirigenti sportivi non sono cambiate: il legale rappresentante potrà essere ritenuto responsabile in caso di contagio da Virus Covid-19 o SARS-CoV-2, ma solo se fosse dimostrato il nesso causale fra il comportamento, doloso o colposo, del legale rappresentante e l'avvenuto contagio.

Al riguardo, in analogia a quanto già chiarito dall'INAIL a proposito della responsabilità del datore di lavoro, è da ritenersi che il legale rappresentante della associazione/società sportiva risponda penalmente e civilmente delle infezioni da Covid-19 solo se viene accertata la sua responsabilità per dolo o per colpa, ovvero per avere causato l'evento dannoso. Particolarmente significativo appare, a questo proposito, il seguente ulteriore passaggio sempre contenuto nella suddetta nota dell'INAIL: *“Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all'andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”*.

Delegato per l'Attuazione del Protocollo (DAP)

L'attività principale del DAP è quella di verificare che il protocollo venga applicato in occasione dello svolgimento delle gare o degli allenamenti. Per questo motivo è consigliabile individuare tale figura all'interno della società: presidente; direttore; altro dirigente; segretario; medico; allenatore; referente organizzativo; etc., con preferenza per i soggetti che solitamente sono presenti nell'impianto, anche svolgendo



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

differenti ruoli. In ogni caso, non deve essere necessariamente un medico. Per svolgere le proprie mansioni, il DAP non ha bisogno di una particolare formazione specifica pregressa, ma deve essere a conoscenza dei contenuti del Protocollo e saperne attuare le previsioni, limitatamente alle attività necessarie allo svolgimento delle gare o allenamenti nel proprio impianto. Ancorché non obbligatoria, la partecipazione del DAP ad eventuali attività di formazione organizzate da uno dei seguenti soggetti: FIGC e sue componenti; LND; Comitato Regionale; propria società sportiva è - in ogni caso - fortemente consigliata. A scanso di qualsiasi equivoco, si segnala che la FIGC non ha autorizzato alcun soggetto diverso da quelli sopra indicati ad organizzare/erogare corsi di formazione per la figura del DAP, né concesso il proprio patrocinio ad iniziative simili.

È consigliabile che il DAP sia sempre presente nell'impianto in occasione delle attività (soprattutto gare, ma anche allenamenti) e sia chiaramente individuabile da tutti coloro che hanno accesso all'impianto stesso, da qui la necessità di individuarlo tra i soggetti facenti parte della società. Le società possono inoltre incaricare più soggetti per svolgere il ruolo di DAP, anche al fine di delegare eventuali funzioni in caso di necessità o favorire la copertura con maggiore praticità delle attività in caso di eventi concomitanti o ravvicinati. Non è tuttavia necessario avere un DAP per ciascuna squadra e/o impianto, basta che nella giornata delle attività o degli eventi gli adempimenti vengano puntualmente assolti.

A meno che il DAP non sia lui stesso un medico, va sempre garantito il contatto agevole del DAP con un medico di riferimento, specie per gli adempimenti di competenza medica che potranno essere richiesti, anche se non è necessaria la presenza fisica del medico in occasione delle attività (allenamenti e gare). In ogni caso, pur rimanendo fortemente consigliato, non sussiste obbligo per le società/associazioni sportive dilettantistiche di dotarsi formalmente di un medico competente o di un medico sociale, a meno che non vi fosse l'obbligo per la categoria di appartenenza già in epoca pre-emergenza Covid.

Analogamente, se il DAP non ha specifiche competenze al riguardo, è sempre opportuno (ma non obbligatorio) individuare un referente della associazione/società sportiva esperto in misure di prevenzione da contagio di SARS-CoV-2 (ad esempio un medico), al quale potersi rivolgere per qualsiasi dubbio in materia di prevenzione e protezione per la verifica degli adempimenti di legge in materia di sicurezza nei luoghi dove si svolge l'attività.

Nel caso in cui sia prevista la figura del Delegato Gestione Evento (obbligatoria, in ambito dilettantistico, ai sensi del DM 13 agosto 2019, solo per gli impianti di capienza superiore ai 7.500 spettatori), infine, questa può svolgere/comprendere anche la funzione del DAP.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

MODULISTICA

Certificato di idoneità alla pratica sportiva

Tutti i soggetti (calciatori/calciatrici, allenatori) che prendono parte alle attività devono essere in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva, agonistica o non agonistica a seconda di quanto richiesto dalle norme in vigore, in corso di validità. Ove tali certificati risultino scaduti o mancanti, Il Presidente della associazione/società sportiva, anche per il tramite del medico competente o del medico sociale o del DAP (con il relativo medico di riferimento), dovrà acquisire preventivamente i nuovi certificati. In tutti i casi, il trattamento dei dati sensibili e la conservazione dei certificati da parte della associazione/società sportiva deve sempre avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy.

In tutti i casi di pregressa infezione da SARS-Cov-2, e relativa guarigione, intervenuta sia prima della ripresa dell'attività sia in corso di stagione, i soggetti che prendono parte all'attività dovranno provvedere ad una nuova visita per il rilascio della certificazione d'idoneità sportiva, ove richiesta, anche se ancora in possesso di un certificato in corso di validità. Nella richiesta obbligatoria di nuova visita medico sportiva deve essere chiaramente indicata la dicitura: *"atleta già positivo all'infezione da Covid-19"*.

La riammissione di Operatori Sportivi dopo un periodo di malattia da infezione da SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta guarigione" rilasciata dalle autorità sanitarie territorialmente competenti (ASL/ATS/medico di base); tale comunicazione andrà inoltrata al Presidente della Società Sportiva per il tramite del medico competente o del medico sociale o del medico di riferimento del DAP. Per l'attività delle Squadre Nazionali la comunicazione dovrà pervenire al Medico Federale o, in caso di rappresentative e selezioni territoriali, ai Referenti Medici centrali e/o periferici delle singole componenti.

In assenza di idoneo certificato o qualora lo stesso non sia in corso di validità e non sia stato opportunamente rinnovato non è consentito prendere parte agli allenamenti e alle gare.

Autocertificazione

L'autocertificazione dell'assenza - negli ultimi 14 giorni - di sintomi Covid-19 e di contatti diretti con casi accertati Covid-19 o persone sospette deve essere prodotta, secondo il fac-simile allegato al Protocollo, da tutti gli Operatori Sportivi (atleti/e, allenatori, istruttori, arbitri, dirigenti, medici, altri collaboratori, accompagnatori, etc. – anche se non tesserati) che accedono all'impianto sportivo in occasione di allenamenti o gare e acquisita dalla associazione/società sportiva che organizza l'attività, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento e conservazione dei dati sensibili.

L'autocertificazione ha validità di 14 giorni, dopo di che va nuovamente compilata dall'Operatore Sportivo



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

interessato. Nel corso dei 14 giorni di validità ciascun Operatore Sportivo che partecipa all'attività ha comunque l'obbligo di comunicare alla associazione/società sportiva eventuali variazioni del proprio stato di salute. Resta comunque obbligo della associazione/società sportiva la registrazione della presenza ad ogni ingresso presso la struttura.

In occasione di ogni gara, copia dell'autocertificazione deve essere prodotta tanto dai soggetti ospitanti che da quelli ospiti, nonché dagli arbitri, all'atto dell'ingresso nell'impianto. Le autocertificazioni dovranno essere costantemente a disposizione delle autorità sanitarie e sportive che ne facessero richiesta per verifica.

Per l'accesso agli allenamenti, l'autocertificazione può essere acquisita anche preventivamente dall'associazione/società sportiva e deve essere rinnovata ad ogni variazione dello stato di salute o comunque una volta decorsi 14 giorni dalla compilazione.

La consegna dell'autocertificazione equivale alla registrazione della presenza e consente la tracciabilità; se ne ritiene pertanto sempre necessaria l'acquisizione da parte dell'associazione/società sportiva che organizza l'attività. La mancata presentazione dell'autocertificazione comporta il divieto di accesso nell'impianto sportivo per il soggetto trasgressore.

Per gli atleti/atlete e gli arbitri minori l'autocertificazione deve essere firmata da chi esercita la responsabilità genitoriale (uno solo) o dal tutore legale.

In tutti i casi, il trattamento dei dati sensibili e la conservazione delle autocertificazioni da parte delle associazioni/società sportive deve sempre avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy.

Ulteriori certificazioni sanitarie richieste per gli Operatori Sportivi che partecipano a competizioni riconosciute di rilevanza nazionale e internazionale dalla Federazione

Atleti/e, allenatori, istruttori, dirigenti e altri operatori (il cosiddetto "gruppo squadra") facenti parte di squadre o rappresentative partecipanti a competizioni riconosciute di interesse nazionale e internazionale dalla FIGC (segnatamente: Serie B femminile; campionati Primavera maschili e femminili; Campionati Nazionali LND; raduni e tornei delle Squadre Nazionali giovanili e delle rappresentative e squadre nazionali LND; Campionati e Tornei Giovanili Nazionali FIGC incluse loro fasi interregionali; Tornei Nazionali e Internazionali opportunamente autorizzati organizzati da società), così come gli arbitri impegnati nelle stesse, devono effettuare, prima dell'inizio dell'attività della stagione 2020/2021 (una prima volta prima del raduno pre-campionato e una seconda volta prima della prima gara ufficiale della stagione), i Test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 utilizzando esclusivamente metodi analitici di tipo quantitativo o comunque certificati e, in caso di positività, tamponi nasofaringei (per Test molecolari - PCR - o test rapidi di tipo antigenico).



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

La certificazione medica attestante l'effettuazione dei suddetti Test e il loro esito negativo, così come degli eventuali altri accertamenti medici conseguenti, deve essere acquisita e conservata, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy, dall'associazione/società sportiva/rappresentativa/Squadra Nazionale di appartenenza del soggetto interessato.

Si invitano le società partecipanti a programmare i Test sierologici in anticipo rispetto al momento del raduno/prima gara e comunque non anteriormente a sette giorni precedenti. Ciò poiché, in caso di positività al Test sierologico di uno o più soggetti del "gruppo squadra", questi ultimi dovranno essere sottoposti a Test molecolare (tampone nasofaringeo) e i loro "contatti stretti" non potranno accedere all'impianto o rimanere nel "gruppo squadra" fino alla conferma dell'esito negativo dei suddetti Test o, in caso di positività anche al Test molecolare, solo dopo l'effettuazione, con esito negativo, di Test molecolari da parte di tutto il gruppo dei "contatti stretti" (ferme restando le altre eventuali disposizioni delle autorità sanitarie competenti per territorio in materia di quarantena e/o isolamento fiduciario).

Nel caso in cui gli atleti/le atlete, successivamente alla loro partecipazione alle competizioni in oggetto, rientrino a far parte di un "gruppo squadra" tenuto all'applicazione del Protocollo previsto per l'attività professionistica (es. calciatori/calciatrici Primavera che si aggregano alla prima squadra), dal momento di tale rientro gli stessi proseguiranno con l'effettuazione dei Test molecolari e sierologici previsti dal "Protocollo professionisti" secondo la frequenza ivi contemplata.

Registro presenze

La associazione/società sportiva è tenuta a mantenere il registro delle presenze delle persone che accedono presso la struttura, sia in occasione delle gare (compresi gli eventuali spettatori) sia degli allenamenti. Il modulo di autocertificazione richiesto all'atto dell'accesso degli Operatori Sportivi in occasione delle gare vale anche quale registrazione della presenza.

Certificazioni da produrre in occasione delle gare

Prima di ogni gara, il Responsabile sanitario/Medico sociale/Dirigente accompagnatore di ogni squadra è tenuto a consegnare all'omologo della squadra avversaria l'attestazione, redatta secondo il modulo allegato al presente documento, del rispetto da parte di tutto il proprio "gruppo squadra" delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli e dalle norme di legge in vigore.

Punibilità delle false dichiarazioni

Le dichiarazioni mendaci sono perseguibili sia in ambito sportivo sia penalmente.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

ADEMPIMENTI

Misurazione temperatura

L'effettuazione del controllo della temperatura corporea, così come la procedura di igienizzazione delle mani, sono richiesti ad ogni singolo accesso presso l'impianto o la struttura, indipendentemente dal "gruppo" di appartenenza ("gruppo squadra", "extra gruppo squadra", spettatori se ammessi, ecc.), tanto in occasione delle gare, quanto degli allenamenti. Al soggetto individuato con TC > 37,5 °C non deve essere consentito l'ingresso.

In caso di presenza di un "gruppo squadra", l'accesso sarà impedito solamente al soggetto con TC > 37,5.

Ai soggetti che dovessero rifiutarsi di sottoporsi al controllo della temperatura corporea deve in ogni caso essere negato l'accesso.

Triage

Si raccomanda alle associazioni/società sportive che organizzano le attività di allestire, all'esterno dell'impianto sportivo in prossimità dell'ingresso, un'area (cosiddetto "Triage") presidiata da uno o più incaricati del DAP, nella quale:

- a) provvedere alla misurazione della temperatura corporea e alla igienizzazione delle mani di tutti coloro che accedono all'impianto;
- b) acquisire le autocertificazioni/certificazioni degli Operatori Sportivi ammessi nell'impianto;
- c) procedere alla registrazione delle presenze di tutti coloro che accedono all'impianto.

Utilizzo delle attrezzature e degli indumenti da gioco

Le attrezzature e gli indumenti da gioco (mute di divise da gioco, casacche, ecc.) devono essere igienizzati (lavati) dopo ogni ciclo di utilizzo. Gli indumenti da allenamento/gara, in particolare, non possono essere scambiati tra diversi utilizzatori prima di essere nuovamente igienizzati.

DISTANZIAMENTO

Il distanziamento interpersonale di almeno un metro, associato alla costante pulizia delle mani, è una delle misure di prevenzione principali e deve essere regolarmente osservato tanto nell'impianto che al di fuori di esso. È obbligo della società sportiva promuovere costantemente ogni iniziativa e attività formativa e informativa che migliori la consapevolezza dei propri tesserati relativamente alla grande utilità di questa misura ai fini della limitazione del contagio da SARS-CoV-2.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Spogliatoi e docce

Nel caso in cui spogliatoi e docce abbiano spazi angusti, deve essere individuata una modalità alternativa, quale ad esempio l'accesso con tempistiche differenziate da parte degli atleti/delle atlete. Qualora anche tale modalità non possa essere seguita, sarà obbligatorio indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nello spogliatoio (docce ovviamente escluse), evitare il più possibile gli assembramenti e implementare le misure igieniche di prevenzione (aerazione degli spazi; igiene delle mani; etc). Le docce possono essere utilizzate solo se singole (fisicamente separate una dall'altra da pareti o altre barriere separatorie "antirespiro") o se distanziate di almeno un metro una dall'altra; in alternativa, in maniera sfalsata (una sì e una no).

Panchine

Nelle strutture dove non è possibile garantire la rimodulazione delle panchine prevedendo la distribuzione degli occupanti secondo le modalità suggerite nel Protocollo, è comunque consentito occupare i posti disponibili a condizione che tutti i membri delle squadre (atleti/e e staff) indossino obbligatoriamente la mascherina. Laddove sia possibile l'alternanza dei posti o il rispetto del distanziamento all'aria aperta, gli atleti/le atlete possono non indossare la mascherina.

Resta inoltre sempre l'obbligo di mascherina e l'utilizzo di ulteriori appositi dispositivi di protezione per gli operatori sanitari (in conformità alle linee guida delle rispettive categorie, ordini e albi professionali) presenti in campo o per lo staff sanitario delle squadre.

Altre aree comuni dell'impianto (sale, uffici, corridoi, ecc.)

Nel caso di presenza di spazi angusti, con impossibilità di garantire un adeguato distanziamento, deve essere individuata una modalità alternativa, quale ad esempio l'accesso scaglionato/contingentato delle persone. Qualora anche tale modalità non possa essere seguita, sarà obbligatorio per tutti indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nell'area e implementare le misure igieniche di prevenzione (aerazione degli spazi; igiene delle mani; etc.).

Trasferte

Nel caso in cui, nelle trasferte che includono uno o più giorni di pernottamento fuori, non sia possibile alloggiare in camere singole, che rimane la soluzione fortemente raccomandata, va comunque limitato al massimo il numero di occupanti per camera e rispettato scrupolosamente il distanziamento interpersonale, l'uso delle mascherine e l'adozione delle norme igieniche fondamentali (es. igienizzazione frequente delle mani, aerazione degli ambienti).



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Mezzi di trasporto

In linea di principio, per gli spostamenti da e per i luoghi di allenamento/gara, va privilegiato l'uso di mezzi di trasporto privati, singoli o, nel caso di trasporto di più persone contemporaneamente, nel rispetto delle norme previste per il trasporto privato (distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri con uso di mascherina, a meno che si tratti di congiunti, persone che condividono la stessa unità abitativa, minori accompagnati o persone che intrattengono comunque rapporti interpersonali stabili).

Se ci si sposta in pullman, pulmini, navette, ecc. devono essere rispettate le norme previste per i servizi di trasporto pubblico non di linea: obbligo di misurazione della temperatura a tutti gli occupanti prima della salita sul mezzo; utilizzo della mascherina a bordo (da cambiare nel corso del viaggio in caso di tragitti lunghi); divieto di sedersi accanto al guidatore; presenza di non più di due passeggeri per ogni fila di sedili. I limiti imposti al numero di persone non si applicano nel caso di congiunti, persone che condividono la stessa unità abitativa, minori accompagnati o persone che intrattengono comunque rapporti interpersonali stabili.

Ulteriori ambienti dell'impianto sportivo (es. bar; spacci; ecc.)

L'apertura di eventuali esercizi commerciali (es. bar, punti di ristoro) posti all'interno dell'impianto sportivo è consentita, nel rispetto delle disposizioni di legge previste per le singole tipologie di esercizi commerciali.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

Tipologia di pulizia/sanificazione

Per sanificazione si intende la decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti dei luoghi, ambienti e attrezzature utilizzati per la pratica sportiva (spogliatoi e docce, servizi igienici, ambienti dedicati alla pratica sportiva - es. panchine -, aree ristoro, distributori di bevande e snack, altre aree comuni, attrezzature sportive). La sanificazione è una attività che deve essere svolta periodicamente. In particolare, va eseguita alla ripresa delle attività e prima della riapertura dell'impianto tutte le volte in cui si siano registrati casi confermati di infezione da Covid-19. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia con i comuni detergenti idonei all'uso in ambienti e superficie diverse. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, vanno utilizzate soluzioni di alcool etilico al 70% dopo pulizia con idonei detergenti. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Per pulizia/igienizzazione si intende la detersione con soluzioni di acqua e detergente comune. Tutti i luoghi e le aree dell'impianto sportivo devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni con cadenza giornaliera: gli spogliatoi, le docce, le panchine e le attrezzature, in particolare, prima



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

di essere nuovamente utilizzati (es. tra una gara e l'altra e comunque ad ogni cambio di utilizzo tra una squadra e la successiva); le aree ristoro, i servizi igienici e le altre aree comuni almeno due volte al giorno. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte nel rispetto delle vigenti normative in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei pubblici esercizi e negli impianti sportivi anche in relazione alla valutazione dei rischi ivi compreso il rischio biologico (es. rispetto delle misure indicate per la rimozione in sicurezza e lo smaltimento dei DPI).

Certificazioni delle sanificazioni

La sanificazione periodica deve essere certificata dall'impresa di pulizie che l'ha effettuata o dalla società sportiva che ne ha incaricato l'esecuzione (in questo caso è sufficiente una attestazione di avvenuta sanificazione da parte del legale rappresentante).

L'obbligo, previsto dal Protocollo a carico della associazione/società sportiva ospitante/organizzatrice di consegnare al primo rappresentante della squadra ospite apposita dichiarazione attestante l'avvenuta sanificazione degli spogliatoi e degli altri locali eventualmente ad uso della stessa può essere assolto anche mediante l'esposizione, in un luogo ben visibile a tutti i frequentatori dell'impianto (ad es. bacheca degli avvisi), della certificazione attestante l'ultima data di effettuazione della sanificazione periodica.

La associazione/società sportiva deve in ogni caso tenere un registro nel quale siano annotate le date e le tempistiche di effettuazione delle operazioni di sanificazione/pulizia/igienizzazione periodica e straordinaria, con indicazione dei locali/ambienti interessati e firma degli esecutori e del DAP o di qualsiasi altro responsabile del controllo delegato dal Presidente della associazione/società sportiva.

USO PROMISCOUO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L'uso promiscuo degli impianti sportivi da parte di più società sportive è consentito. In tal caso, va prestata particolare attenzione all'effettuazione della pulizia giornaliera in occasione di ogni avvicendamento e alla gestione degli ingressi e delle uscite, per evitare ogni possibile assembramento. Nel caso in cui "gruppi squadra" che sono tenuti a seguire Protocolli diversi debbano incontrarsi in occasione di allenamenti o gare è necessaria l'adozione, da parte di tutti, delle indicazioni e, in particolare, dei test sanitari previsti dal Protocollo di categoria superiore.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

GARE UFFICIALI E TORNEI AMICHEVOLI CON PARTECIPAZIONE DI SQUADRE TENUTE AL RISPETTO DI PROTOCOLLI DIVERSI

Le disposizioni contenute nel Protocollo si applicano sia alle gare ufficiali sia alle gare e ai tornei amichevoli. Nel caso in cui i “gruppi squadra” impegnati seguissero protocolli medico-sanitari differenti (derivanti ad esempio dal diverso livello delle categorie di appartenenza), dovranno essere adottati i Protocolli, e in particolare i test sanitari, previsti dal protocollo di categoria superiore. Le suddette disposizioni si applicano anche agli arbitri.

PRESENZA DEL PUBBLICO

Al momento (fino a tutto il 7 ottobre 2020) la partecipazione del pubblico è consentita, su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni previste dal DPCM 7 agosto 2020 e successive proroghe e/o modificazioni - art. 1, comma e) - per i soli “singoli eventi sportivi di minore entità” (es. singole gare o tornei amichevoli). In tutti i casi, l'organizzatore dovrà assicurare il rispetto della capienza massima autorizzata, garantendo sempre la preassegnazione del posto a sedere, il distanziamento di almeno 1 metro sia frontalmente sia lateralmente ed evitando ogni forma di assembramento. L'uso della mascherina è sempre obbligatorio durante tutto il tempo di permanenza nella struttura, così come la misurazione della temperatura all'accesso e la registrazione delle presenze.

Ai sensi dell'art. 1, comma f), è da intendersi, al momento, esclusa la partecipazione di pubblico alle partite delle competizioni ufficiali riconosciute di interesse nazionale e regionale dalla Federazione (es. campionati ufficiali che prevedono uno sviluppo continuativo su più giornate).

Resta consentito, in ogni caso, l'accesso nell'impianto delle “*persone ammesse allo stadio (oltre agli spettatori, se autorizzati)*”, di cui al Protocollo, così come integrato dal “Chiarimento FIGC” del 28 agosto 2020.

GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ COVID

Qualora, durante il periodo di svolgimento degli allenamenti e/o delle gare si verifichi un caso di accertata positività al COVID-19, si dovrà provvedere all'immediato isolamento del soggetto interessato e alla comunicazione alle autorità sanitarie territorialmente competenti, alle cui istruzioni è necessario attenersi scrupolosamente. In ogni caso, si dovrà provvedere alla pulizia/sanificazione generale dei luoghi frequentati dal soggetto per la pratica sportiva, secondo le disposizioni della circolare n. 5443-22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. La mappatura dei cosiddetti “contatti stretti” del soggetto positivo (interni o esterni al “gruppo squadra”), così come la definizione delle conseguenti attività di profilassi (quarantena,



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

sorveglianza attiva, ecc.), test/esami cui sottoporsi per riprendere le proprie attività (sportive e non), informazione al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, istruzioni da seguire in caso di comparsa di sintomatologia, etc. competete all'ASL/ATS territorialmente responsabile.

Si ritiene sia, in ogni caso, sempre applicabile il regime previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 per la prosecuzione dell'attività agonistica da parte degli altri componenti del "gruppo squadra" in caso di accertata positività Covid di un membro dello stesso, se attuabile dalla singola associazione/società sportiva dilettantistica in ragione della propria struttura/capacità organizzativa.

ASPETTI DISCIPLINARI

Ogni decisione in merito alla mancata disputa di una gara a causa della presenza, in una o entrambe le squadre, di un numero elevato di calciatori/calciatrici sottoposti a misure di profilassi obbligatoria (es. quarantena) e/o di eventuali contestazioni relative alla corretta applicazione del Protocollo è demandata agli enti organizzatori delle competizioni e/o ai loro organi di giustizia sportiva.

Per tutti gli altri aspetti non espressamente disciplinati dal Protocollo e già regolati da norme FIGC (es. iter autorizzativo delle gare amichevoli) valgono le regole in vigore pre-emergenza Covid-19.



SOCIETA' _____

MAGGIO 2020

SQUADRA _____

GARA _____

Il/la sottoscritto/a, _____,

nato/a _____ il _____

e residente a _____ in _____,

codice fiscale _____,

nella sua qualità di _____,

con la presente certifica il rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra partecipante alla gara sopra indicata delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative legislative.

Il/La sottoscritto/a come sopra identificato/a attesta sotto sua responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all'interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).

Data _____

Firma _____